MISURE DI POTENZIAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 24

Composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno

Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 903, nel consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno, per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai componenti di diritto si aggiunge l'ispettore generale capo del Corpo.

Versione in vigore dal 13 dicembre 1988, non più in vigore dal 20 aprile 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Estremi	Legge 5 dicembre 1988, n. 521
Capo	II — Aumento dell'organico e programma di costruzione, ampliamento e ristrutturazione delle sedi di servizio e delle infrastrutture del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-di-potenziamento-delle-forze-di-polizia-e-del-corpo-nazionale/art-24-composizione-del-consiglio-di-amministrazione-del-ministero-dell/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it